



COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA



POC.2

Piano Operativo Comunale POC.2

SINDACO

Silvestri Alberto

ASSESSORE URBANISTICA

Silvestri Simone

RESPONSABILE DEL PROGETTO

Castellacci Ing. Marcello

GRUPPO DI LAVORO

Castellacci Ing. Marcello

Leccardi Geom. Lorenza

Labelli Geom. Marcello

ELABORAZIONE CARTEGGIAZIONE

SIEMMA di Marcello Stefano

Art. 140
del D.Lgs. n. 267
del 28.02.2001

Art. 140
del D.Lgs. n. 267
del 28.02.2001

PIANO OPERATIVO COMUNALE

Norme Tecniche d'Attuazione

Versione modificata a seguito dell'accoglimento delle osservazioni

POC.2/NTA

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

POC.2

POC.2 - NTA

versione modificata a seguito accoglimento osservazioni

POC.2/NTA

Indice

Art. 1 - Validità del POC	pag. 3
Art. 2 - Contenuti del POC	pag. 3
Art. 3 - Rapporto tra POC.2 e PSC/RUE	pag. 3
Art. 4 - Elaborati costitutivi del POC.2	pag. 4
Art. 5 - Varianti al POC.2	pag. 5
Art. 6 - Misure di salvaguardia	pag. 5
Art. 7 - Entrata in vigore del POC.2	pag. 5
Art. 8 - Soggetti attuatori del POC.2	pag. 5
Art. 9 - Modalità di attuazione del comparto inserito nel POC.2	pag. 5
Art. 10 - Altre prescrizioni	pag. 6
Scheda normativa	pag. 7

POC.2 - NTA

Art. 1

Validità del POC

1. Il presente Piano Operativo Comunale (POC.2), redatto ai sensi dell' art. 30 della L.R. 20/2000, come modificato dalla L.R. 6/2009, costituisce strumento di attuazione di porzione dell' "ambito *produttivo vocato per* alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (APFER)" definito con la Variante I al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di San Felice sul Panaro ~~edottate~~ *approvata* con delibera del Consiglio Comunale n. ~~3~~ *17* del ~~9 febbraio~~ *26.04.2011*.
2. Il POC individua e disciplina gli interventi di trasformazione del territorio ed assume, anche in deroga ai limiti temporali definiti dall' art. 30, comma 1 della L.R. 20/2000, il valore e gli effetti del PUA.

Art. 2

Contenuti del POC

1. Le presenti NTA stabiliscono la disciplina generale di attuazione del POC.2 e, insieme alla Scheda Tecnica normativa definisce, per il comparto di trasformazione:
 - la delimitazione del comparto d' intervento
 - le modalità di attuazione dell' intervento di trasformazione
 - l' uso ammesso
 - i criteri per la progettazione, la mitigazione il monitoraggio ed il ripristino delle condizioni e dell' uso del suolo al termine della vita naturale degli impianti fotovoltaici.

Art. 3

Rapporto tra POC.2 e PSC/RUE

1. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio previsti dal presente POC.2 concorrono al raggiungimento degli obiettivi indicati dal PSC e dalla successiva variante I al medesimo.
2. Il presente POC.2, predisposto in conformità al PSC ed alla successiva variante I al medesimo, stabilisce le disposizioni urbanistiche per l' attuazione delle trasformazioni previste, specificando le norme tecniche di attuazione del PSC e della variante I al medesimo.
3. Nella Scheda Normativa del POC.2, il comparto è perimetrato anche su base cartografica catastale e può presentare quindi lievi rettifiche rispetto alla

perimetrazione riportata nella tavola della variante I al PSC, elaborata su base CTR (Carta Tecnica Regionale). Si tratta, nella fattispecie, di *"rettifiche non sostanziali alle delimitazioni degli ambiti"*, derivanti *"da una più attenta considerazione dell'assetto catastale" ... "che mettano in evidenza la necessità di escludere ovvero ricomprendere, piccole porzioni di territorio, al fine di ottimizzare la progettazione dell'ambito o della zona perimetrata"* in conformità con le prescrizioni di cui al comma 5 dell' art. 9 delle NTA del vigente PSC. Tali rettifiche rappresentate nell' elaborato cartografico della Scheda Normativa del presente POC.2 derivano dall' adattamento del perimetro della carta tecnica comunale alla planimetria catastale e da una più puntuale definizione rispetto alle impostazioni presenti e *"non interessino ambiti soggetti a tutela esplicitamente esclusi dal PSC e che non impediscono o rendono più gravosa la realizzazione di infrastrutture pubbliche o il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal PSC"*.

Le suddette rettifiche comportano una modifica delle tavole del PSC e del RUE e vengono rappresentate in un apposito elaborato denominato "Modifiche al PSC e al RUE" come prescritto al comma 5 dell' art. 9 delle NTA del vigente PSC, nel quale si assevera che esse *"non interessano ambiti soggetti a tutela esplicitamente esclusi dal PSC e che non impediscono o rendono più gravosa la realizzazione di infrastrutture pubbliche o il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dal PSC"*.

4. Gli interventi disciplinati dal presente POC.2 sono stati verificati sotto il profilo della sostenibilità ambientale nell' ambito della VAS-ValSAT della Variante I al PSC che approfondisce le analisi e le informazioni raccolte nella VAS-ValSAT, Rapporto Ambientale del PSC vigente, in rapporto previsioni specifiche della Variante I.
5. La realizzazione degli "impianti fotovoltaici" è sottoposta, ove previsto, all' osservanza delle procedure di Screening e Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) disciplinate dalla Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

Elaborati costitutivi del POC.2

1. Il POC.2 si compone dei seguenti elaborati:
 - Tavola 1 - Identificazione del comparto di intervento del POC.2 - scala 1:10.000 (POC.2/T.1)
 - Relazione (POC.2/R)
 - Norme Tecniche di Attuazione e Scheda Normativa (POC.2/NTA)
 - Documento programmatico per la Qualità Urbana (POC.2/Q)
 - Relazione sulle condizioni di fattibilità economiche-finanziarie (POC.2/E)
 - Piano particellare d'esproprio (POC.2/PPE)
 - Modifiche al PSC e al RUE (POC.2/M)
2. In caso di non corrispondenza o di dubbio interpretativo fra il contenuto delle presenti NTA e gli elaborati cartografici della Scheda Normativa del POC.2, prevale quanto disposto dalla normativa.

3. In caso di mancata corrispondenza o di dubbio interpretativo fra i differenti elaborati grafici del POC.2, prevalgono le indicazioni contenute nell' elaborato a denominatore minore.

Art. 5 Varianti al POC.2

1. Le varianti al presente POC.2 devono avvenire nel rispetto delle procedure indicate nell' art. 34 della L.R. n.20/2000.

Art. 6 Misure di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione del presente POC.2, l' Amministrazione Comunale sospende, dandone comunicazione ai soggetti interessati, ogni atto in merito all' autorizzazione di qualsiasi intervento attuativo relativo ad interventi di trasformazione in contrasto con le disposizioni contenute nel presente POC.

Art. 7 Entrata in vigore del POC.2

1. Il presente POC.2 entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell' avviso dell' avvenuta approvazione ai sensi dell' art. 34 comma 9 della L.R. 20/2000.

Art. 8 Soggetti attuatori del POC.2

1. Hanno titolo all' attuazione delle previsioni disciplinate dal presente POC.2 i soggetti pubblici che le realizzeranno in osservanza della vigente legislazione in materia di lavori pubblici.

Art. 9 Modalità di attuazione del comparto inserito nel POC.2

1. Il comparto identificato dal presente POC.2, che assume ai sensi dell' art. 30 comma 4 della L.R. 20/2000 il valore e gli effetti del PUA, sarà attuato mediante intervento edilizio diretto secondo le procedure previste dall' art. 87 del vigente RUE.

Art. 10
Altre prescrizioni

1. La Scheda Normativa individua gli accessi al comparto prescrivendone l'ubicazione che dovrà essere risultare funzionale al lay-out del "parco fotovoltaico".

SCHEDA NORMATIVA

COMPARTO POC.2_1



Definizione

Il comparto POC.2_1 è compreso nel territorio classificato come potenzialmente oggetto di trasformazione urbanistica per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica di seguito denominati "impianti fotovoltaici", disciplinato dall'art. 42 bis delle NTA del PSC.

Gli "impianti fotovoltaici" comprendono gli impianti che consentono di trasformare, direttamente ed istantaneamente, l'energia solare in energia elettrica senza l'uso di alcun combustibile. La potenza massima realizzabile sarà pari a MWp 2,99.

Superficie territoriale

La superficie territoriale del comparto POC.2_1, misurata graficamente sulla carta tecnica comunale digitale, è pari a mq. 73.146.

Riferimenti catastali

Il comparto POC.2_1 è catastalmente identificato nel modo seguente:

-Foglio 24 mappali 477, 485 e 487

Modalità di attuazione

Ai sensi del comma 3 dell'art. 42 bis delle NTA del PSC il presente POC prevede che gli interventi sia attuati attraverso intervento diretto nell'osservanza delle procedure previste dall'art. 87 del vigente RUE.

Usi ammessi

In conformità al comma 1 dell' art. 42 bis delle NTA del PSC, il presente POC.2 ammette, nell' ambito del comparto perimetrato nella Tavola 1 - Identificazione del comparto di intervento del POC.2, l' insediamento del seguente uso:

- installazione di "impianti fotovoltaici" che comprendono gli impianti che consentono di trasformare, direttamente ed istantaneamente, l' energia solare in energia elettrica senza l' uso di alcun combustibile

Prescrizioni particolari

Le seguenti prescrizioni particolari dovranno essere osservate all' atto della predisposizione del progetto preliminare che sarà elaborato dal soggetto attuatore di cui all' art.8 delle presenti Norme, finalizzato alla valutazione delle proposte tecnico ed economiche che saranno presentate nell' ambito della procedura concorsuale ad evidenza pubblica che sarà esperita dal medesimo.

Gli accessi carrabili al comparto sono collocati sulla via Campo di Pozzo e la loro esatta posizione sarà definita secondo le esigenze del lay-out del "parco fotovoltaico nel rispetto delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada .

Criteri per la progettazione,

Gli "impianti fotovoltaici" potranno essere realizzati a schema fisso o ad inseguimento posati su supporti o strutture di sostegno per un migliore irraggiamento solare dei moduli fotovoltaici.

Le strutture di sostegno dei moduli fotovoltaici dovranno essere poste in opera senza la realizzazione di alcun preforo al fine di non determinare elementi di criticità per gli acquiferi sotterranei.

I supporti dei moduli fotovoltaici non devono essere riflettenti, dovranno essere realizzati con idonei materiali o adeguate vernici.

Le superfici dei moduli fotovoltaici non devono essere "a specchio" al fine di ridurre la quantità di luce riflessa ed il conseguente fenomeno dell' abbagliamento.

I cavidotti devono essere interrati per limitare al minimo l' impatto visivo.

La recinzione del comparto dovrà prevedere la creazione di opportuni cunicoli allo scopo di garantire l' accesso alla fauna locale.

I sistemi anti-intrusione devono essere tali da garantire l' accensione dei punti luce dell' impianto e della sirena solo in caso di accertata e reale presenza di intrusi. Solo in corrispondenza degli ingressi all' impianto e delle cabine di consegna, durante le ore notturne, l' impianto di illuminazione potrà rimanere costantemente acceso; nelle restanti zone del "parco fotovoltaico" l' impianto d' illuminazione dovrà accendersi, unicamente, in caso di comprovato tentativo di intrusione.

Nel comparto disciplinato dal presente POC non sono ammesse strutture che configurino spazi coperti con la sola eccezione delle cabine di consegna dell' energia elettrica prodotta o di manufatti tecnici al servizio degli impianti.

In fase di redazione del progetto esecutivo/definitivo il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre i seguenti elaborati tecnici:

- la "valutazione di impatto acustico" correlata al funzionamento delle apparecchiature elettriche di conversione e trasformazione in fase di esercizio (da posizionare all'interno delle cabine) che attesti il rispetto dei valori limite d'immissione definiti dalla vigente classificazione acustica;
- la "valutazione di impatto acustico" correlata al funzionamento di eventuali impianti fotovoltaici ad inseguimento solare;
- la "valutazione di impatto acustico" attinente le emissioni acustiche prodotte dai mezzi d' opera impiegati per la realizzazione degli scavi e dei movimenti terra e per la movimentazione dei pannelli fotovoltaici e dei materiali in genere.

In fase di redazione del progetto esecutivo/definitivo il soggetto aggiudicatario dovrà predisporre la documentazione richiesta dalla vigente legislazione regionale (L.R. 22 febbraio 1993, n.10, recante Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative) per l' ottenimento della autorizzazione prevista dall' art. 3 della legge regionale stessa. A tale scopo il progetto esecutivo/definitivo dovrà indicare:

- per tutte le cabine di trasformazione, dotate di un trasformatore di potenza pari a 1000 kVA, le Distanze di Prima Approssimazione (DPA), individuate secondo "la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" approvata con Decreto del Ministero dell' Ambiente del 29 maggio 2008

- il percorso e la metodologia di posa sia del collegamento tra le cabine di trasformazione e la cabina di ricezione sia dell'elettrodotto che collegherà quest'ultima cabina al punto di connessione della rete esistente MT: ossia se i cavi MT del tipo unipolare RG7H1R verranno cordati ad elica oppure posati a trifoglio o in piano e nel caso si verifichi una di queste ultime due condizioni è necessario che venga altresì indicata la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) per l'intero tracciato, calcolata sempre secondo il DM del 29 maggio 2008.

Interventi di mitigazione

L'area in cui sorgerà l'impianto deve essere mantenuta a prato, limitando alla sola viabilità interna la realizzazione di variazioni rispetto all'uso originario del suolo.

La viabilità interna deve essere realizzata evitando sbancamenti e posando sul fondo, eventualmente livellato, materiale drenante stabilizzato senza l'uso di manti minerali al fine di assicurare, in fase di dismissione dell'impianto, il mantenimento del coefficiente udometrico.

Eventuali livellamenti del terreno non devono modificare le condizioni di deflusso delle acque se non migliorarle in caso di accertata insufficienza del terreno pre-esistente ante-operam.

La funzionalità idraulica dei corpi ricettori delle acque meteoriche dovrà essere incrementata migliorando l'attuale reticolo scolante, collegando le canalizzazioni drenanti che saranno predisposte alla rete del bacino idrografico locale.

Il perimetro del comparto dovrà essere mitigato con l'inserimento di siepe arborea-arbustiva autoctona di schermatura di adeguata altezza (almeno mt. 2,50); l'altezza della siepe, nella fase di piantumazione, non deve essere minore di mt. 1,50.

Nella zona nord del comparto potrà essere prevista la posa a dimora di alberi ad alto fusto sempreverdi (cioè non a foglia caduca).

Allo scopo di conservare i caratteri tipici dell'ambiente rurale, individuando gli interventi più idonei a mitigare l'impatto percettivo-visivo che la realizzazione del "parco fotovoltaico" determinerà sul territorio, dovrà essere predisposto uno specifico studio agronomico.

In fase di redazione del progetto esecutivo/definitivo il soggetto aggiudicatario dovrà indicare puntualmente, in un apposito elaborato tecnico, gli interventi volti al mantenimento delle caratteristiche di permeabilità del terreno; in particolare dovrà essere realizzato un idoneo reticolo interno di comparto per la raccolta delle acque meteoriche affinché non si verifichino ristagni e allagamenti del suolo in fase di esercizio.

Durante la fase di cantiere sarà cura del soggetto aggiudicatario assumere gli accorgimenti tecnici/gestionali diretti ad evitare la contaminazione del suolo e delle acque, essi saranno descritti in un idoneo elaborato tecnico facente parte del progetto esecutivo/definitivo.

Monitoraggio


Durante la fase di esercizio del "parco fotovoltaico" dovrà essere assicurata una adeguata manutenzione del verde mediante lo sfalcio dell'erba e la potatura della siepe, entrambi, non dovranno, possibilmente, essere svolti nel periodo riproduttivo della fauna locale; non è consentito l'uso di diserbanti per il taglio dell'erba.

La pulizia dei pannelli dovrà essere eseguita unicamente con acqua o acqua demineralizzata, senza pertanto l'impiego di detersivi, detergenti o altro. L'impiego di prodotti detergenti potrà essere consentito solo nei locali chiusi, avendo cura che i reflui eventualmente prodotti siano raccolti e smaltiti in modo appropriato.

Ripristino delle condizioni e dell' uso del suolo

Al termine della vita naturale del "parco fotovoltaico" dovrà essere assicurato il ripristino dello stato dei luoghi mediante la realizzazione dei seguenti interventi:

- le strade interne dovranno essere rinaturalizzate, asportando il materiale impiegato per la loro realizzazione;
- le cabine elettriche e gli altri eventuali manufatti tecnici dovranno essere smantellate e demolite come pure le fondazioni;
- i cavi elettrici interrati dovranno essere sfilati e le parti metalliche, per quanto possibile recuperate; gli scavi necessari dovranno essere ripristinati per ricondurre all' uso originario il suolo;
- i pannelli fotovoltaici dovranno essere smontati, provvedendo alla contestuale separazione e recupero dei diversi elementi da riciclare;
- i supporti di sostegno dovranno essere estratti dal suolo al fine del loro recupero; eventuali buche derivanti da tale operazione di estrazione dovranno essere riempite con terreno prelevato nell' area circostante, allo scopo di riportare il suolo all' uso originario.



Estratto catastale in scala 1:5000